



**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2014 PER IL
PERSONALE DELL'AREA DEI PROFESSIONISTI**

sottoscritto il _____ in Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2014 per il personale dell'area dei professionisti:

PER L'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Studi e ricerche

Il Direttore Centrale Formazione

Il Direttore Regionale per la Calabria

Il Direttore dell'incarico "Coordinamento integrato per l'analisi ed il monitoraggio della soddisfazione dell'utenza finalizzato alla riduzione del rischio reputazionale"

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP CISAL

ANMI FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR

FP CIDA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dell'area dei professionisti dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL per il personale dirigente dell'Area VI 2006/2009 sottoscritto il 21 luglio 2010.
2. Il presente CCNI attiene alla ripartizione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2014.

TITOLO II FONDO PER LA RETRIBUZIONE ACCESSORIA

Articolo 2 Fondo per la retribuzione accessorio del personale dell'area dei professionisti.

1. Il Fondo per la retribuzione accessorio del personale dell'area dei professionisti è costituito ai sensi dell'art. 39, biennio economico 2006/2007, e dell'art. 10, biennio economico 2008/2009, del CCNL 21 luglio 2010, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, nonché nell'art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) .
2. Il Fondo complessivo per la retribuzione accessorio ammonta per l'anno 2014 a € 19.070.899,04.

Articolo 3

Indennità di funzione professionale

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 101, commi 3 e 4, nella sezione separata per i professionisti degli enti pubblici non economici del CCNL 1/8/2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, è confermata per l'anno 2014 l'indennità di funzione professionale, connessa con l'esercizio delle funzioni di professionista, finalizzata a remunerarne le responsabilità, i rischi, gli oneri, le esigenze di autoaggiornamento, l'arricchimento professionale conseguente ai percorsi formativi indetti dall'Istituto o accreditati dai rispettivi ordini professionali e autorizzati dall'amministrazione.
2. L'indennità di funzione professionale, erogata a carico del fondo per la retribuzione accessoria, è corrisposta ai professionisti mensilmente per dodici mensilità, nella misura indicata nella tabella di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente CCNI, previa verifica dell'effettivo svolgimento dei suddetti incarichi ed in relazione ai livelli di responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito. Detta indennità assorbe le indennità previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), punti b1, b2, b3, del CCNL 11/10/1996, rispettivamente denominate "arricchimento professionale", "indennità professionale", "indennità di autoaggiornamento".
3. L'erogazione di detta indennità è proporzionalmente connessa all'effettiva assunzione delle responsabilità e all'arricchimento professionale conseguito, così come previsto nella legislazione vigente.

Articolo 4

Indennità di coordinamento

1. La misura percentuale per la determinazione delle indennità di coordinamento dei professionisti, ai sensi dell'art. 19, comma 5 CCNL 10 luglio 1997 e dell'art. 4, CCNL integrativo 16 febbraio 1999, collegata allo svolgimento dell'incarico e da corrisondersi su dodici mensilità, è indicata nelle tabelle di cui agli allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 5

Indennità coordinatore generale

1. Le parti confermano il compenso annuo lordo di € 30.987,41 da corrispondere su base mensile, ai sensi del combinato disposto del punto 2 dell'art. 91 del CCNL 1994/1997 e del punto 3 dell'art. 19 del CCNL per il biennio economico 1996/1997, riconosciuto ai coordinatori generali dei rami professionali per lo svolgimento dell'incarico per dodici mensilità.
2. Al coordinatore centrale legale con funzioni vicarie del coordinatore generale è corrisposto un importo annuo pari al 22% della indennità di cui al precedente comma, da corrispondere mensilmente, collegato allo svolgimento dell'incarico.

Articolo 6

Iscrizione agli Albi professionali

- 1. Ai professionisti dipendenti per i quali, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale, sia richiesta l'iscrizione agli Albi professionali, è prevista la rimborsabilità della quota annuale d'iscrizione, ai sensi dell'art. 13 CCNL 2008/2009 .**
2. L'onere per tale contributo è a carico delle risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti ai sensi dell'art. 13 comma 2 del CCNL 2008/2009 .

Articolo 7

Retribuzione di risultato

1. La retribuzione di risultato viene attribuita ai professionisti in applicazione dell'art. 80, comma 1, lett. d) del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 1°/08/2006.
2. Definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e per il 30% alla qualità della prestazione svolta sulla base

dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell'Ente ed alla presenza in servizio, considerando come tale il periodo feriale, le assenze obbligatorie per legge e le assenze per malattia o infortunio.

3. In relazione alle nuove modalità di gestione del contenzioso giudiziario introdotte con la circolare n.132 del 11/10/2011, al professionista legale che ricopre l'incarico di "Avvocato referente organizzativo" per le attività di competenza di ciascun Ufficio legale spetta, per la durata dello stesso, una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato.
4. Ai professionisti legali in missione presso le sedi di "eccezionale criticità", da individuare annualmente con provvedimento del Direttore Generale, è corrisposta una maggiorazione del 50% della retribuzione di risultato rapportato ai periodi di effettiva presenza nelle sedi, sentito il Coordinatore legale della relativa sede.
L'incremento sarà corrisposto fino ad un tetto massimo dello 0,5% della parte del fondo per il trattamento accessorio destinata alla retribuzione di risultato.
5. Agli avvocati con funzioni vicarie dei Coordinatori centrali legali spetta una maggiorazione del 20% della retribuzione di risultato, collegata allo svolgimento dell'incarico.
6. Ai professionisti dei rami statistico attuariale e tecnico edilizio, con incarico di Coordinatore centrale con funzioni vicarie del Coordinatore generale, **ovvero in posizione di Staff agli Uffici di supporto agli Organi**, compete una maggiorazione del 38% della retribuzione di risultato collegata allo svolgimento dell'incarico.
7. Le somme non utilizzate per la retribuzione di risultato rispetto alla dotazione del budget di ciascun'area, sono ripartite in proporzione a quelle già corrisposte ai professionisti dell'area stessa che abbiano ottenuto un grado di realizzazione di almeno il 90% degli obiettivi di risultato ed il 95% del valore percentuale ancorato alla qualità della prestazione

Articolo 8

Verifica della performance e retribuzione di risultato

1. Le modalità di erogazione della retribuzione di risultato sono collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi ed alla qualità della prestazione individuale.
2. In relazione agli obiettivi di produttività fissati dall'Ente trimestralmente saranno effettuate le verifiche sul grado di raggiungimento degli stessi. In esito a dette verifiche, il 55% delle somme previste per la retribuzione di risultato saranno utilizzate ai fini della corresponsione dei pagamenti trimestrali che saranno corrisposti nei mesi di maggio (15% del budget), agosto (20%), e novembre (20%). Nel mese di aprile dell'anno successivo, tenendo anche conto della valutazione sulla qualità della prestazione individuale, sarà corrisposto il saldo.
3. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di euro 3.019.725,28 per i risultati conseguiti dai professionisti nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 88/1989 definiti per l'anno 2014 sulla base dei criteri definiti nel sistema di valutazione e misurazione già in uso nell'Ente.
4. Con riferimento alle risorse destinate alle incentivazioni per la realizzazione dei progetti speciali, in base agli esiti del monitoraggio intermedio del mese di ottobre, sarà erogato un compenso nel mese di novembre, al netto dell'anticipazione mensile di € 90,00. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 Clausola di salvaguardia

1. Fino a completamento del processo di integrazione si confermano le modalità di erogazione dei seguenti istituti retributivi previsti nell'ex INPDAP e disciplinati dai relativi CCNI, ~~anche sulla base delle risultanze del Cruscotto direzionale~~, nei limiti della certificazione rilasciata per il CCNI 2013, e tenuto conto delle disposizioni legislative in materia di costituzione dei fondi per il trattamento accessorio.
 - Indennità di funzione professionale artt. 16 CCNI 2012
 - Indennità di coordinamento artt. 18 del CCNI 2012
 - Compenso peculiarità e impegno art. 19 del CCNI 2012

2. **Relativamente alle modalità di erogazione della retribuzione di risultato si applica la disciplina di cui ai precedenti artt. 7 e 8 del presente contratto.**

Articolo 10 Disposizioni finali

1. Le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria che, a consuntivo, dopo l'erogazione dei compensi previsti dal presente CCNI, risultassero non utilizzate, andranno ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

2. Nel caso in cui a fine esercizio, le risorse destinate alla retribuzione di risultato risultassero in parte non utilizzate, il relativo ammontare – ivi incluse le quote derivanti da mancato pieno raggiungimento degli obiettivi prestabiliti – sarà ripartito in misura proporzionale alle retribuzioni di risultato già corrisposte, a favore del personale che abbia realizzato la pienezza degli obiettivi prestabiliti ovvero un significativo avvicinamento agli stessi, secondo le percentuali di cui al comma 7 dell'art. 7.

Qualifica	INDENNITA' DI FUNZIONE PROFESSIONALE
	IMPORTO ANNUO (12 MESI)
Professionista legale II liv. diff.	4.441,44
Professionista legale I liv. diff.	4.441,44
Professionista tecnico II liv. diff.	10.120,20
Professionista tecnico I liv. diff.	9.861,96
Professionista statistico II liv. diff.	11.411,28
Professionista statistico I liv. diff.	11.153,04

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE LEGALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
	➤ COORDINATORE CENTRALE	40
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER: MILANO - TORINO - ROMA - NAPOLI - BARI - PALERMO	40
C	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE	35
	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE CON FUNZIONE DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LE REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA	
D	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE	30
E	➤ COORDINATORE DISTRETTUALE AGGIUNTO	25
	➤ COORDINATORE PERIFERICO	

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE TECNICO-EDILIZIA

FASCIA	POSIZIONE	%
A	▪ COORDINATORE GENERALE	85
	▪ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE	65
B	▪ COORDINATORE CENTRALE ▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: VALLE D'AOSTA-PIEMONTE - LOMBARDIA - VENETO - EMILIA ROMAGNA - TOSCANA - LAZIO - CAMPANIA - PUGLIA - CALABRIA - SICILIA-FRIULI VENEZIA-GIULIA - LIGURIA - MARCHE - ABRUZZO - SARDEGNA	35
C	▪ COORDINATORE UFFICI TECNICI REGIONALI: TRENTO ALTO-ADIGE - UMBRIA - MOLISE - BASILICATA	26

MISURE PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI COORDINAMENTO PER I PROFESSIONISTI DELL'AREA PROFESSIONALE STATISTICO-ATTUARIALE

FASCIA	POSIZIONE	%
A	➤ COORDINATORE GENERALE	85
B	➤ COORDINATORE CENTRALE CON FUNZIONI VICARIE E IN POSIZIONE DI STAFF AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI	65
C	➤ COORDINATORI CENTRALI	35